

LA TRADIZIONE GLOBALE

1. — « In un'esigenza di considerazione e rispetto della tradizione nella sua globalità » (217), Salvatore Tondo ha ripreso in esame i tormentati testi relativi all'antichissimo *consortium (fratrum suorum e ad exemplum fratrum suorum)*, cercando di spiegarli per quel che lasciano intuire sul piano esegetico e linguistico e passando poi ad illustrare la funzione dell'istituto in relazione all'assetto originario di Roma tal quale è rappresentato dalla tradizione canonica e per essa, principalmente, da Dionigi di Alicarnasso, da Livio e da Plutarco¹.

Piú ancora della rilevante novità delle tesi sostenute dal Tondo, invogliano ad una breve discussione la finezza di molti argomenti e, naturalmente, l'assunto metodico relativo alla credibilità ad oltranza del racconto tradizionale sull'età regia. Assunto che io notoriamente non condivido², ma che, in ogni caso, non sembra affatto irrobustito, mi pare, dagli sforzi che l'a. compie in questo suo studio per difenderlo.

2. — Il traguardo di partenza del Tondo è costituito dalla lettura in Gai 3.154a (PSI. 11.1182) di *consortium «ercto non cito»* (in luogo di «*erctum non citum*», come sostenuto dal primo editore, V. Arangio-Ruiz) e dalla tesi che «*ercto non cito*» sia (non dativo di scopo, ma) ablativo assoluto (137-139): due punti su cui ormai la dottrina può dirsi largamente concorde. Ma «*erctum non citum*» non significa, come dice facilisticamente Gaio, «*dominium non divisum*» e nemmeno equivale, come sostengono molti interpreti contemporanei, a «*divisio non provocata*» (139-145): le espressioni «*erctus citus*» e «*erctum citumque*», che sembrano suffragare questa seconda interpretazione, non rispecchiano, nei testi in cui appaiono (145-151), un «uso linguistico

* In *Labeo* 23 (1977) 216 ss.

¹ TONDO S., *Il consorzio domestico nella Roma antica*, estr. da *Atti e Mem. Accad. toscana «La Colombaria»* (Firenze 1975) 131-218.

² GUARINO, *La rivoluzione della plebe* (1975) 25 ss. e *passim*.

reale », ma sono il frutto di speculazioni grammaticali « costruite in via di mera postulazione teorica ». Nel linguaggio reale (almeno per come lo postula teoricamente l'a.: 151-170) « *erctum* » (cfr. *hercisci*) stava a significare certamente il dividere o il diviso, ma « *citum* » (cfr. *ciere*) stava a significare ciò che è (e può essere) messo in movimento, vale a dire ciò che è mobile: per esempio, nel gioco della dama il blocco, l'immobilizzazione del pezzo avversario si esprimeva con la frase « *ad incitas (calces) redigere* ». E allora non era l'« *erctum* » l'oggetto dell'azione omissiva rappresentata da « *non cito* », ma era il « *non citum* » l'oggetto di « *ercto* »: il che significa che « *ercto non cito* » qualificava il *consortium fratrum* in relazione alla divisione delle cose non mobili. E siccome qualcuno potrebbe essere indotto superficialmente a pensare che il consorzio si basasse sul presupposto di un'avvenuta, pregressa divisione degli immobili, riducendosi alla comunione dei beni mobili dei consorti, il Tondo precisa, sintassi latina alla mano (cfr. 168 nt. 1, 169 e nt. 2), che, se l'instaurazione del consorzio « era conseguenza automatica della comune successione . . . ne segue che *ercto*, in quanto parte integrante d'un costrutto all'abl. ass., non poteva essere stato adoperato nel senso d'un part. pass., che avrebbe designato la dipendenza della situazione consortile da un presupposto ulteriore, bensì, sull'esempio di *non cito*, in quello d'un agg. verb., tale cioè da esprimere l'aspetto della possibilità ». Insomma (169 s.), era giuridicamente irrilevante che gli immobili fossero divisi o meno, e questo appunto specificava in funzione riduttiva l'« *ercto non cito* » (nel senso di « essendo divisibile ciò che non è mobile »): il *consortium* si limitava, essenzialmente, « ai soli semoventi (*familia*) e mobili (*pecunia*) ».

Prima di fermarci sulla nozione originaria di *familia* e di *pecunia* e prima di chiederci perché dal *consortium fratrum* fossero esclusi gli immobili, vediamo, per completare il quadro generale, in che cosa consistesse, a mente del Tondo, il consorzio imitativo. Si trattò (190 ss.) di un consorzio avente gli stessi oggetti di quello tra i *fratres* (dunque, *familia* e *pecunia*), ma costituito tra i *ceteri heredes*, cioè fra gli *heredes extranei*, e databile nei suoi inizi in epoca non antichissima, ma comunque predecemvirale. La *legis actio apud praetorem* (Gai 3.154b) sarebbe stata resa necessaria dal fatto che questi eredi (o meglio, coeredi) acquistavano in comunione l'*hereditas* mediante l'accettazione, ma rimanevano tuttavia « titolari in proprio dei rispettivi patrimoni originali » (196): per poter creare, ad imitazione degli *heredes sui*, il consorzio dei mobili (sia ereditari che personali) ad essi spettanti, era richiesto l'intervento costitutivo del *praetor* giurisdicente, le cui funzioni

giurisdizionali risulterebbero attestate dalle Dodici tavole (*tab. 12.3*) ed avrebbero preso consistenza costituzionale, presumibilmente, ben prima del 367, anzi anche prima del 449.

3. — Poche parole in ordine all'ipotesi relativa al *consortium ad exemplum fratrum suorum*, non senza aver avvertito che vi è forse parecchio da dubitare proprio del rispetto, in questo senso, della globalità della tradizione da parte dell'autore.

La globalità della tradizione, direi, è nel senso, sino a prova contraria, che l'accettazione da parte degli *heredes extranei* determinava (*iure civili*) anche in età predecemvirale la confusione del loro patrimonio con quello del *de cuius*³ e che appunto per questo, ad accettazione avvenuta, la cd. *in iure cessio hereditatis* non implicò mai la cessione dell'eredità nel suo insieme⁴. D'altra parte, pur ammettendo di buon grado che il consorzio imitativo sia venuto in uso già nel sec. V a. C. (ma senza per ciò dover ipotizzare inverosimilmente che il *praetor*, cioè il comandante dell'*exercitus centuriatus*, abbia avuto sin da allora competenze specifiche e circoscritte di *praetor urbanus* avanti lettera)⁵, osserverei che la riduzione dei *consortes* « *ad exemplum* » ai soli *heredes extranei* non sia giustificata dalla lettura di Gaio, il quale parla genericamente di tutti gli « *alii . . . qui volebant eandem habere societatem* »⁶, e tanto meno sia incoraggiata dal lungo richiamo analogico (199 ss.) alla comunione dei beni implicata dalla società sapienziale dei pitagorici, dal momento che questa era una società aperta a tutti, senza eccezioni, coloro che volessero aderirvi e che fossero in grado di superare le difficili prove richieste per la fase del noviziato⁷.

Ma il tema del consorzio imitativo (e di più tarda creazione) è, tutto sommato, un fuor d'opera nella dimostrazione dell'a., la quale ha per sua vera e profonda ragion d'essere la struttura originaria, ben anteriore nel tempo, del consorzio degli *heredes sui*.

4. — Vediamo di capire, ciò posto, per quali motivi, e sopra tutto in base a quali argomenti, si dovrebbe ritenere che il consorzio dome-

³ Cfr. ad es., Gai 2.163.

⁴ Cfr. Gai 3.85-86.

⁵ In questo senso: GUARINO (nt. 2) 230 ss. e *passim*.

⁶ Cfr. Gai 3.154 *a* in principio.

⁷ Cfr. Gell. 1.9.1 ss.

stico (quello dei *fratres sui heredes*) fosse limitato, almeno in età regia, ai beni semoventi e mobili.

I motivi, per verità, si intuiscono poco. In una società primordiale, essenzialmente agricola (cfr. D.H. 2.9.1), non aveva senso mettere in comune, sottraendoli alla divisione, i beni mobili (beni essenzialmente destinati all'agricoltura, salvo usi limitati ai fini dell'artigianato e del commercio) senza tenere in comune anche e principalmente gli immobili (e tra questi le terre e, tra le terre, i pascoli), cioè i beni cui i mobili servivano per la produzione del reddito (caso dell'agricoltura in senso proprio) o che, sempre per la produzione del reddito, servivano ai mobili (in particolare agli animali da pascolo).

Al Tondo sembra, peraltro (206 ss.), che « *ab antiquo*, ben prima delle XII tavole, il principio della divisibilità del patrimonio ereditario dovesse essere connaturato al regime stesso della *familia* », il che sarebbe indiziato dagli sviluppi dell'onomastica (209 ss.): *stat pro ratione voluntas*, dunque. Ma, se ciò fosse vero (e tralascio di addentrarmi in una discussione superiore alle mie capacità)⁸, ne conseguirebbe che andavano precipitosamente divisi non solo gli immobili, ma anche i mobili (gli uni e gli altri facendo parte del patrimonio ereditario), con conseguenze perverse circa la possibilità di tenere in comunione indefinita i beni mobili (rientrando anch'essi, ripeto, nell'unico contesto *hereditas*).

Comunque, che importano i motivi (i quali possono essere anche al di là delle nostre facoltà di comprensione di uomini moderni), se, a prescindere dall'indizio, per vero controproducente, fornito dall'onomastica, vi sono gli argomenti testuali e lessicali? Limitiamoci allora agli argomenti.

5. — Gli argomenti, in riassunto, son questi. Primo (151 ss.): è ben vero che le *XII tabulae* e i testi giuridici posteriori indicano con « *familia pecuniaque* » l'intero patrimonio ereditario (comprensivo degli immobili), ma Gell. 1.12 (il testo che accosta per analogia alla società dei pitagorici il primordiale consorzio domestico di *familia* e *pecunia*) ha sapore di antico (di molto più antico, nel riferimento lessicale, del senso stesso, quello di patrimonio anche immobiliare, che attribuisce a *familia pecuniaque*), quindi va letto nella rigida etimologia delle pa-

⁸ Per il mio punto di vista: GUARINO, *Storia di cose e storia di parole*, in *Le origini quiritarie* (1973) 33 ss.

role che riporta: « *familia* » (cfr. Paul. Fest. 77.11) vi indica gli schiavi e i servitori in genere, « *pecunia* » vi indica il danaro. Secondo (170 ss.): nella Roma romulea (di cui l'a. accetta in pieno la ripartizione minuziosamente descritta da Dionigi di Alicarnasso, giungendo per suo conto alla conclusione che le 30 curie fossero costituite da 300 famiglie plebee, ciascuna assegnataria di due iugeri di terra) la proprietà immobiliare non era trasferibile per atto tra vivi (la *mancipatio* essendo in origine relativa solo a cose mobili), né era trasmissibile per testamento (la *mancipatio familiae pecuniaeque* essendo relativa a schiavi e *pecunia*), ma poteva trasmettersi solo *ab intestato*, sicché non è pensabile che i consorti ne potessero disporre, così come invece disponevano della proprietà mobiliare. Terzo (p. 188 ss.): dato che anche un solo consorte (« *vel unus* », dice Gaio) poteva manomettere lo schiavo comune (e acquistare a tutti in comune uno schiavo), il regime originario del consorzio era talmente soggetto a variazioni e ad impennate dei singoli consorti che, se fosse stato applicato anche alla proprietà immobiliare, avrebbe letteralmente sconvolto l'economia agraria, bisognosa per sua natura di molta stabilità.

A prescindere dall'omaggio sincero che va reso ad uno spiegamento di cultura e di fantasia del quale solo in minima parte i cenni che precedono hanno reso l'idea, siamo di fronte, se non erro, ad arbitri interpretativi ed a petizioni di principio che non possono essere facilmente condivisi.

Rispetto ad una documentazione concorde circa il senso di patrimonio sia mobiliare che immobiliare attribuito a *familia pecuniaeque*, come si fa a dire che quel senso è superato dall'etimologia dei termini? Quanto all'etimologia dei due termini, non è arbitrario credere pienamente in Paul. Fest. 77.11 per « *familia* » (ridotta ai soli schiavi) e rifiutare recisamente Paul. Fest. 21.10 (e Fest. 232.28, e Varr. *l.l.* 5.92 ed altri) in relazione a « *pecunia* »? E la dimostrazione etimologica, che riduce la *familia* ai *servi* (e collaboratori domestici) e la *pecunia* al danaro, non contrasta riduttivamente con l'affermazione, più volte altrove fatta, per cui la *familia* era costituita dai semoventi e la *pecunia* era formata dagli altri beni mobili? E non costituisce una petizione di principio il sostenere (lasciando qui da parte ogni altra discussione in proposito) che gli immobili non fossero trasmissibili per testamento (o comunque si voglia chiamarlo) perché la *mancipatio familiae pecuniaeque* si riferiva (*quod est demonstrandum*) ai soli beni mobili? E se fosse vero che il regime del consorzio domestico si traduceva spesso nel capriccio operativo di un qualunque consorte (cui gli altri non avrebbero

avuto, secondo il Tondo, alcuna possibilità di opporsi), non sarebbe stata una pazzia mettersi in consorzio tra i fratelli sia pur limitatamente ai mobili?

6. — Le obiezioni ora formulate sono le prime e le più spontanee che vengono alla mente, ma potrebbero essere facilmente seguite da altre.

« *Familia* » proverrà pure dall'osco « *famel* » (schiavo), ma con ciò è stabilita l'origine del nome, non l'origine della cosa. A prescindere che della *familia* hanno fatto sempre parte in primissimo luogo i figli, in età regia gli schiavi furono un fatto troppo raro e addirittura eccezionale per potersi pensare ragionevolmente che abbiano formato una categoria economico-patrimoniale a sé stante, nucleo primigenio di quella categoria assai più vasta che risulta essere stata la *familia* in tempi successivi.

« *Pecunia* » proverrà pure dall'immagine del *pecus* impressa sulle monete serviane (cfr. ad es. Plin. 18.12), ma con ciò è stabilita l'origine del termine designante il danaro, non è stabilito che cosa fosse la *pecunia* prima di Servio Tullio, cioè ai tempi di Romolo e dei suoi immediati successori, cui il Tondo riporta le origini del consorzio domestico relativo a *familia* e a *pecunia*.

Dato (e non concesso) che ab antiquo la *familia* fosse costituita dagli schiavi e la *pecunia* dall'*aes signatum* (o magari dall'*aes rude*, comunque dal mezzo di scambio cui diamo comunemente il nome di danaro), si domanda che ne fosse di quelle importantissime cose mobili (gli *animalia quae collo dorsove domantur*) che in età storica erano incluse, esclusivamente in omaggio ad una tradizione non più sentita come apprezzabile, tra le *res mancipi* (unitamente agli schiavi ed ai fondi). Essendo mobili, erano mancipabili come tutte le cose consortili, ma, non essendo schiavi o danaro, nel consorzio non rientravano, né d'altra parte rientravano (a meno che non ne fossero considerate pertinenze) tra gli immobili.

Il problema (anche a costo di dire che la domatura degli animali non era ancora entrata in uso, oppure che gli animali da soma e da basto erano assimilati, in quanto semoventi, agli schiavi) non doveva essere, penso, trascurato. Né doveva essere trascurato (mettendo che davvero i fondi non fossero trasferibili *inter vivos*, né trasmissibili per disposizione di ultima volontà) il problema dell'*usus* e dell'*usucapio pro herede* come modi di acquisizione dei fondi, rispettivamente, *inter vivos* e *mortis causa*.

7. — Il fatto è che dobbiamo essere tutti pienamente d'accordo nel non disprezzare aprioristicamente la tradizione, ma dovremmo essere tutti altrettanto d'accordo nel non sottilizzare oltre misura per secondare le molte ed inspiegabili stranezze che la tradizione talvolta ci pone davanti. Tanto meno (l'ho detto altra volta) dobbiamo pienamente affidarci, per integrare o correggere la tradizione, alla sola storia delle parole, spesso dando a queste ultime il valore di definizioni, anzi addirittura di definizioni esatte.

La tradizione romana, che oltre tutto ci giunge attraverso il filtro deformante delle visibilissime acrobazie di ragionamento compiute da annalisti e storiografi antichi (Dionigi di Alicarnasso alla testa), è solo uno degli elementi (certamente tra i più importanti) che occorre tenere sott'occhio ai fini di una corretta ricostruzione storica. Ma poi occorre guardare a tutto il resto che ci risulta dei tempi e, in ogni caso, bisogna leggerla, quella tradizione, con occhio critico, come Dionigi di Alicarnasso ben poco faceva, ma Tito Livio, diciamo la verità, spesso e volentieri fa intendere di essere egli stesso incline a fare e, tra le righe, talvolta anche fa.

Tutto ciò lo ha detto Niebuhr, sia pure. Niebuhr è « datato », sia pure anche questo. Ma non si vede (o almeno non si vede ancora) perché il degno storiografo debba essere messo all'Indice, o debba considerarsi caduto in prescrizione.